



COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Frascarolo N. 4



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C. C. n. 2 del 24/03/2012

Modificato con delibera C. C. n. 29 del 29/11/2012

Modificato con delibera C.C. N. 18 del 28/05/2025

DISPOSIZIONI GENERALI

La **Polizia Urbana** è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme disciplinari ad essa attinenti.

Essa tende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini nelle loro forme di vita pubblica e sociale.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 1

ISPEZIONI

Il Sindaco potrà disporre ispezioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati al fine di accertare l'osservanza e il rispetto delle norme del presente regolamento.

Le ispezioni verranno eseguite a cura degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Art. 2

OBBLIGO CESSAZIONE DEL FATTO ABUSIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO

L'accertamento di violazione al presente regolamento importa per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione.

In difetto provvederà d'ufficio l'Autorità Comunale e il Sindaco.

Qualora l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o potenziale nocimento per persone o cose ed il trasgressore non provveda alla immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo si provvederà alla eliminazione d'ufficio, addebitando le spese a carico dello stesso trasgressore fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.

Art. 3

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono fatti salvi i principi generali di cui al capo I sezione I legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 4

AMBITO DI EFFICACIA SPAZIALE

Il presente regolamento trova applicazione nell'interno del territorio Comunale.

Art. 5

NETTEZZA URBANA NELL'ABITATO

Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio, o, comunque, in vista al pubblico, debbono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tale scopo è vietato pertanto gettare, depositarvi o lasciarvi cadere immondizie, acqua, rottami, avanzi di verdura o frutta, e, in genere, qualsiasi sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.

Nei casi di insudiciamento di grave entità si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 6

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

I rifiuti, preventivamente differenziati, debbono essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi cassonetti, secondo le procedure di raccolta differenziata introdotte dal novembre 2012, e raccolti entro borse o sacchetti idonei a evitarne la dispersione, oppure, in caso di ferro, legno, plastica, ingombranti non scomponibili (mobili, biciclette, piccoli e grandi elettrodomestici, ecc.)

devono essere recapitati alla piazzola ecologica convenzionata. Le pile esaurite e medicinali scaduti devono essere depositate nei raccoglitori specifici.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 7

I proprietari di case, gli inquilini, i titolari di negozi od esercizi pubblici sono tenuti per quanto possibile a curare la nettezza del marciapiede confinante o corrispondente tratto di suolo pubblico.

Ai concessionari di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, o in qualunque altro modo, è fatto obbligo di non gettare, anche momentaneamente, lasciare cadere, o ì consentire che altri lo facciano, rifiuti od altri residui che possano comunque sporcare il suolo pubblico. In ogni caso fa carico al concessionario medesimo di eseguire la immediata, relativa pulizia.

E' fatto divieto buttare immondizie e polveri nei tombini fognari.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 8

Negli edifici di ogni genere, nei negozi, portici, orti e giardini compresi nel centro abitato, è vietato ammassare immondizie e qualsiasi altro materiale di rifiuto, se non durante lavori di pulizia o edili e per lo stretto lasso di tempo necessario.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 9

I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli animali ai marciapiedi, ai passaggi pedonali, ai tappeti erbosi, viali dei giardini pubblici, nonché alle vie in genere. Gli stessi proprietari debbono provvedere in ogni caso al ripristino dei luoghi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 10

I proprietari di case, gli inquilini, i titolari di negozi od esercizi pubblici sono tenuti a sgomberare la neve per tutta la lunghezza dei loro stabili e per l'intera larghezza dei marciapiedi antistanti, o del corrispondente tratto di suolo.

E' vietato lo scarico della neve dai cortili sul suolo pubblico. Il Sindaco, in caso di assoluta urgenza o necessità, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà autorizzare, con la prescrizione di apposite cautele, che la neve accumulata sui tetti, balconi e terrazze, venga gettata sulle vie, piazze od altre aree pubbliche.

Il pericolo di caduta neve dai tetti dovrà essere opportunamente segnalata dal proprietario dell'edificio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 11

E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, nelle fognature, nei canali di scolo, nelle fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedire o comunque rendere difficoltoso il deflusso dell'acqua o produrre esalazioni maleodoranti o molestie dannose.

Tutti gli scarichi fognari provenienti dagli edifici privati debbono essere opportunamente allacciati alla rete fognaria comunale.

Tutti i titolari di scarico in fognatura dovranno dotare lo stesso di fossa biologica per le acque nere, salvo diverse disposizioni dettate dall'Ufficio tecnico.

E' fatto assoluto divieto di versare nello scarico delle fognature i seguenti tipi di prodotti: erbicidi, topicidi, antiparassitari, cherosene, petrolio ed i suoi derivati, solventi, vernici, prodotti solidi e liquidi di scarto industriale, verderame e liquidi analoghi ed, in generale, medicinali ed ogni sostanza tossico-velenosa o inquinante.

E' fatto altresì divieto di immettere nella fognatura sangue di bestie macellate o altre sostanze, liquide o solide che possano impedire il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, oltre alle sanzioni amministrative comminate dal presente Regolamento, saranno tenuti responsabili dei danni causati all'impianto fognario e di depurazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Nei casi di insudiciamento di grave entità si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 12

La pulizia dei tetti, dei terrazzi, delle facciate degli edifici nonché dei davanzali delle finestre e simili, è consentita sulla strada o piazza sulla quale prospettano, a condizione che siano osservate le necessarie cautele per evitare danno o molestie a terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 13

E' vietato gettare o scaricare dalle finestre od altre aperture degli edifici, immondizie, rifiuti, calcinacci od altro residuo di lavorazione, ed, in genere, ogni sostanza solida, polverosa o liquida sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 14

E' vietato effettuare nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e, così pure, compiere sulle soglie delle porte delle abitazioni, dei negozi o dei cortili, operazioni che sollevino con continuità polvere e rechino incomodo o molestie a terzi.

Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare, battere tappeti, stuoie, panni, materassi, dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 15

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo di fogne o canali, quando non sia possibile fare ricorso ad apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle modalità prescritte dal presente Regolamento ed è soggetta a regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22

Il conferimento dei liquami di cui trattasi, agli impianti di depurazione, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 16

ISPEZIONI AGENTI MUNICIPALI

Gli Agenti di Polizia Locale hanno libero accesso nelle ore diurne ed in presenza del proprietario o suo incaricato, nei cortili e nelle case, salva violabilità del domicilio in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

Art. 17

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Sulle aree di pubblico mercato e sulle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio del commercio ambulante, ai venditori ambulanti a posto fisso o itineranti, di generi alimentari o simili e di altre mercanzie, nonché ai raccoglitori o incettatori di stracci, carta, cartoni, vetri e simili, è fatto obbligo di non abbandonare sul suolo pubblico, residui o rifiuti delle merci, derrate e materiale oggetto del loro commercio o della loro attività o di qualsiasi altra natura.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 18

L'esercizio di attività artigianale, commerciale od industriale è vietato sulle porte delle abitazioni, botteghe o magazzini prospicienti le aree pubbliche, se non espressamente autorizzate.

A coloro che, per l'esercizio delle suddette attività debbono compiere operazioni che determinano esalazioni, odori nauseanti o molesti, è vietato eseguire le operazioni stesse, senza l'applicazione delle cautele per evitare emissioni moleste o nocive, e comunque, con l'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Nei casi di insudiciamento di grave entità si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 19

RIMOZIONE IMMONDIZIE DOMESTICHE

Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare in pubblico cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque, immondizie.

Il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere lo sgombero di dette aree ai danni dei soggetti alloggiati.

Nel caso di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico concorre nella responsabilità chi ha affidato il trasporto e lo smaltimento del materiale senza averne precedentemente accertato l'identità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 20

CONCIMAIE

Le concimaie ed i depositi di letame, comunque autorizzati dal Comune, dovranno essere costruite in materiale impermeabile e dovranno essere adeguatamente coperte da copertura resistente ed idonea ad impedire il diffondersi di miasmi ed esalazioni che possano arrecare molestia al vicinato. Dovranno essere dimensionate per uno stazionamento di quattro mesi, dovranno rispettare una distanza di almeno 25 metri dalle abitazioni e dai depositi e condutture di acqua potabile (art. 54 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303); dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni di natura igienico – sanitaria ed edilizia – urbanistica, previste dalla legge.

Le concimaie debbono avere anche la platea impermeabile e le stesse dovranno essere svuotate con frequenza tale da evitare la fuoriuscita di letame dalle pareti di contenimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 21

TRASPORTO PER CARICO E SCARICO MATERIALI

Il trasporto di materiale di facile dispersione, nonché il carico e lo scarico delle merci o di qualsiasi altro materiale od oggetto, è disciplinato dalle seguenti prescrizioni:

- a) il trasporto di sabbia, calce, cemento, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi ed altro materiale di facile dispersione, deve essere effettuato con veicoli e mezzi adatti ad evitare lo spandimento sul suolo pubblico;
- b) il carico ed il trasporto di sostanze polverose devono essere opportunamente coperti ad evitare il sollevamento di polvere;
- c) il carico e lo scarico di merci o derrate di qualsiasi genere ed oggetto per esigenze delle abitazioni, dei negozi e dei magazzini o aziende o depositi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta del carico o di parte di esso sul suolo pubblico.

Indipendentemente dalla penalità inflitta per la contravvenzione alle norme suddette, è fatto obbligo solidamente alle persone interessate al trasporto delle materie o merci da caricare o scaricare, di provvedere immediatamente alla rimozione ed alla pulizia del suolo pubblico, a cura e spese dei contravventori.

Qualora la caduta del carico sia imputabile a colpa del conducente si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 22

PULIZIA DELLE STRADE URBANE

I veicoli caricati di materie liquide o volatili, debbono essere muniti di validi ripari atti ad impedire la caduta del carico o di parte di esso sulla pubblica via ed il carico dovrà essere ricoperto di idoneo riparo per diminuirne le molestie esalazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 23

E' proibito percorrere le vie o le strade con carri, trattrici o macchine operatrici aventi ruote ricoperte di fango che possano imbrattare il sedime stradale.

Per le trattrici è vietata altresì la circolazione sulle strade pubbliche o di uso pubblico senza l'applicazione alle ruote dentate o cingolate, di appositi ripari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 24

LAVAGGIO VEICOLI

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.

E' vietata la riparazione sistematica dei veicoli sulla pubblica via senza l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 25

OPUSCOLI O VOLANTINI

Per il servizio sulla pubblicità e della pubblica affissione, regolarmente autorizzati, nonché nelle ipotesi di propaganda in occasione di consultazioni elettorali previste dal legislatore, è vietato gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o, comunque aperti al pubblico, opuscoli, volantini o altro materiale e oggetti che possano lordare il suolo pubblico e disturbare la circolazione veicolare ed i passanti.

Non è consentito esporre o affiggere materiale pubblicitario su muri, alberi, recinzioni, ecc e su spazi riservati alle pubbliche affissioni.

La distribuzione di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Fa eccezione il cosiddetto "volantinaggio porta a porta" eseguito nelle cassette postali o, con deposito del materiale negli esercizi pubblici (bar, negozi, uffici ecc.) ad esclusiva disposizione dell'utenza. Tale forma di volantinaggio, finalizzata ad uso personale dell'interessato, non è assoggettabile ad imposta.

Prima delle operazioni di distribuzione dei volantini pubblicitari, è necessario comunicare agli uffici comunali denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico che esegue la distribuzione, soggetti beneficiari della pubblicità, giorni in cui avviene la distribuzione, nominativi del personale addetto alla consegna.

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 26

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi pubblici e le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Autorità Comunale.

Le concessioni sono rilasciate dal Funzionario Responsabile, in conformità alle norme e regolamenti vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.

Tutte le concessioni temporanee scadono con il termine dell'anno solare. Ogni concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni o di revoca, per motivi di viabilità, di interesse pubblico o per l'inosservanza, da parte del concessionario, delle disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 27

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le concessioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale dovranno essere precisate il tipo dell'occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni cui la concessione è subordinata, fatte salve le norme di cui al Regolamento per

l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il concessionario, al termine dell'occupazione, ha l'obbligo di compiere le operazioni necessarie per il ripristino e la pulizia del suolo pubblico. Deve adottare le opere di difesa necessarie e porre le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito.

Il canone dovuto per occupazioni permanenti, verrà pagato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ovvero mediante ruoli.

Art. 28

OCCUPAZIONE PER DEPOSITI MATERIALE

Sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di Edilizia Comunale, chiunque, anche con regolare concessione edilizia, compia lavori, esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme sulla circolazione stradale, deve collocare, sia di giorno che di notte, sbarramenti o ripari atti ad eliminare ogni pericolo di danno, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a strisce bianche e rosse, sollevate dal livello del suolo almeno sessanta centimetri e non superiore ad un metro e settanta.

Nelle ore notturne, da mezz'ora prima del tramonto del sole fino a mezz'ora dopo il suo sorgere, ed anche di giorno in caso di foschia, nebbia o limitata visibilità, sui ripari o sbarramenti devono essere collocati, in numero sufficiente, fanali di segnalazione a luce rossa, atti, per intensità di luce e collocazione, a segnalare l'ingombro a distanza.

Per l'occupazione con steccati, ponteggi, ripari, cumuli di macerie o materiali regolarmente autorizzati dall'Autorità Comunale, dovrà essere eseguito un preventivo sopralluogo dalla Polizia Locale.

E' vietato occupare continuativamente il suolo pubblico con attrezzi o materiali relativi ad attività artigianali, imprenditoriali, senza l'autorizzazione, rilasciata di volta in volta dal Responsabile Servizio che ne determinerà tassativamente la durata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 29

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Chiunque intenda collocare nel territorio comunale uno degli spettacoli viaggianti previsti dalla legge 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.i. (*"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"* – in Gazz.Uff., 10 aprile 1968, n. 93), deve preventivamente inoltrare agli Uffici Comunali la domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria. La domanda deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nella domanda dovrà essere indicato il periodo per il quale si richiede la concessione e la superficie occorrente (anche per i mezzi di trasporto e soggiorno), con l'indicazione delle zone prestabilite dall'Ente e di eventuali necessità di allacciamento ai pubblici servizi.

Alla domanda deve essere allegata in visione la documentazione prevista dagli art. 6 e 7 della legge precitata e, per gli stranieri, anche la documentazione di cui all'art. 8 della legge stessa.

L'Autorità comunale, se ritiene che la natura degli spettacoli sia compatibile con l'area richiesta, in relazione anche alla vicinanza ad edifici pubblici, scuole, parco-giochi, ospedali, edifici di culto, concederà l'autorizzazione e potrà limitare la superficie richiesta, fissare un orario per l'esercizio delle attività, proporre un'area differente da quella richiesta e, in caso di non accettazione, negare la concessione.

Le concessioni predette sono revocabili in caso di particolari ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell'area concessa. La revoca darà solo diritto al concessionario di ottenere lo sgravio delle tasse per il periodo non usufruito.

L'area concessa dovrà essere rilasciata pulita ed in perfetto ordine.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 30 QUIETE PUBBLICA

1 comma

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia, nelle vie e piazze ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte.

30 BIS – Sono vietate su tutto il territorio comunale le manifestazioni musicali autogestite caratterizzate da ritmo incalzante della musica e dai giochi di luce, comunemente denominate rave party, free party, technical party o semplicemente rave.

L'amministrazione provvede a dislocare su tutto il territorio segnaletica del divieto introdotto. Si applicano ai trasgressori, in caso di violazione del divieto, la sanzione pecuniaria da un minimo di 100 € ad un massimo di 500 € e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

30 TER - Fermo restando che le attività private sono regolate dall'art. 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale nello specifico: lo sfalcio e il taglio di prati, arbusti, giardini, alberi nel centro urbano e nelle zone residenziali del Comune, come anche le attività di irrorazione e diserbo e qualsiasi altra attività rumorosa legata alla cura e alla manutenzione delle parti esterne di un'abitazione è consentita **nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mentre nel periodo estivo che va dal 1 aprile al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00.**

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€. Il Sindaco con ordinanza potrà vietare altresì in determinate ore l'esercizio di attività rumorose, fastidiose o incommode.

2 comma abrogato

Art. 31 APPARECCHI RADIO, JUKEBOX, TELEVISORI

Il funzionamento di apparecchi radio, hi-fi, televisori, jukebox ed altri apparecchi riproducenti suoni, con uso di amplificatori, è consentito nei negozi e pubblici esercizi, a condizione che l'intensità del suono sia moderata in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica e con l'osservanza del seguente orario: dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 24,00.

Proroghe a tale orario potranno essere di volta in volta concesse dall'autorità comunale in occasione di feste, sagre o manifestazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 32

USO DI APPARECCHI DOMESTICI

L'uso di apparecchi domestici, quali lucidatrici, aspirapolveri ed elettrodomestici in genere non possano arrecare disturbo ai vicini, gli apparecchi stessi non potranno essere posti in funzione dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 33

RUMORI INTERNI NELLE CASE

E' vietato nelle abitazioni private produrre suoni o rumori di qualunque specie se possono recare disturbo ai vicini oltre il limite della normale tollerabilità.

L'uso di strumenti musicali e simili che rechino disturbo è vietato dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 34

ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI RUMOROSI

Nell'esercizio di arti, mestieri e industrie, deve usarsi ogni cautela per evitare molestie ed incomodo al vicinato.

Sono da considerarsi rumorose tutte quelle arti, mestieri ed industrie (fermo restando l'elenco di cui all'art. 216 T.U.L.P.S. e D.M. Sanità 19.11.81), dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente, evidenti molestie od incomodo a coloro che abitano in locali vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.

L'accertamento della natura dei rumori e della loro intensità compete ai servizi tecnici della A.S.L. territorialmente competente e/o dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.) su reclamo degli interessati o su richiesta dell'Autorità Comunale.

In base a detti accertamenti, l'Autorità Comunale può subordinare l'esercizio delle attività suddette alla eliminazione dei rumori stessi o alla limitazione degli orari di esercizio oppure può vietare in modo assoluto l'esercizio medesimo nei casi in cui sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi in argomento con il rispetto della quiete delle abitazioni civili, il tutto nel rispetto della normativa di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 *«limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»* e legge 26 ottobre 1995 n. 447 *«legge quadro sull'inquinamento acustico»*.

In ogni caso, nelle vicinanze di scuole, istituti di educazione, case di riposo, chiese, uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o altre attività che rechino disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 35

ORARIO DELL'ESERCIZIO DEI MESTIERI RUMOROSI

L'esercizio di arti, mestieri rumorosi e/o incomodi è limitato al seguente orario, salvo deroghe da concedersi di volta in volta dall'Autorità Comunale: dalle 7 (sette) alle 12,30 (dodici e trenta) e dalle 14 (quattordici) alle 20 (venti).

Sarà tuttavia facoltà dell'Autorità Comunale limitare ulteriormente l'orario di esercizio suddetto qualora particolari contingenze lo rendessero necessario, il tutto nel rispetto della normativa di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 *«limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»* e legge 26 ottobre 1995 n.447 *«legge quadro sull'inquinamento acustico»*.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 36

ANIMALI MOLESTI

I detentori di cani od altri animali, anche domestici, devono vigilare che, durante le ore notturne, gli stessi non rechino sistematicamente disturbo o molestia al vicinato oltre i limiti della normale tollerabilità.

I proprietari ed affidatari dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi ultimi alla quiete delle persone, saranno ammoniti affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare il disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della sanzione pecuniaria. Nel caso di recidiva, ai proprietari o affidatari verrà ordinato, a cura del Sindaco, di allontanare l'animale fonte di disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 37

NOMADI E GIROVAGHI

Ai nomadi e girovaghi è fatto divieto di transitare sulle vie interne del centro abitato con i loro carri, veicoli o carovane.

Ai medesimi potranno essere concesse soste precarie della durata non superiore alle 48 ore, soltanto in località periferiche stabilite di volta in volta dall'Autorità Comunale, con assoluta esclusione dell'area ove sorgono le scuole, gli impianti sportivi e i parchi gioco.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 38

EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI, IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO

E' vietato danneggiare, deturpare, manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri, le cancellate dei giardini, le spallette dei ponti.

E' altresì vietato smuovere e, comunque, guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori, la segnaletica stradale e relativi paletti, danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio od impianto della pubblica illuminazione, del gas, dell'acquedotto, o comunque impedirne il funzionamento anche temporaneo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Nei casi di danneggiamento di grave entità si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 39

MANIFESTI, SCRITTI E STAMPATI

E' vietato imbrattare con scritti, figure e disegni ecc. come pure insudiciare, macchiare, tingere con colore od altra materia i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale, i monumenti e la segnaletica stradale.

Il Sindaco provvederà a far eseguire la immediata cancellazione e ripristino, a spese del contravventore.

E' vietata altresì l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, fuori dagli appositi spazi destinati dall'Amministrazione Comunale, a norma delle vigenti disposizioni in materia, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione stessa.

I predetti manifesti, avvisi, stampati, ecc., dovranno essere esclusivamente affissi dagli addetti del servizio comunale, a norma del vigente regolamento sulla pubblicità ed affissioni, salvo espressa autorizzazione a terzi.

E' vietato stracciare, coprire o, comunque, imbrattare i manifesti affissi dal Servizio Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Nei casi di danneggiamento di grave entità si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 40

DISPOSIZIONI PER I CANI

Sulle pubbliche vie e piazze ed altri luoghi aperti al pubblico, i cani debbono essere condotti al guinzaglio, e/o essere muniti di museruola idonea ad impedire offesa ai passanti.

I possessori di cani devono preoccuparsi di pulire qualora gli animali insudiciassero vie, piazze e giardini, o comunque altri luoghi aperti al pubblico.

Fermo restando il divieto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico spettacolo è consentito nei negozi, negli esercizi pubblici e nei pubblici uffici, introdurre i cani solo con museruola ed al guinzaglio per cani guida di non vedenti.

I cani posti a guardia delle abitazioni, orti e giardini vanno custoditi in maniera tale da rendere loro impossibile aggredire o mordere i passanti.

Tutti i proprietari dei cani dovranno tenere i loro animali in modo decoroso e nel rispetto delle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, senza sottoporli a vessazioni o maltrattamenti nel rispetto della normativa vigente in materia.

E' vietato lasciare circolare liberi cani al parco giochi e nelle aree verdi aperte al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 41

VASI E PIANTE ORNAMENTALI

Non si possono tenere sui davanzali dei balconi o delle finestre, vasi di fiori ed altri oggetti, se non ben assicurati e fissati, al fine di evitare il pericolo di una loro caduta in area pubblica.

Nell'innaffiare i vasi di fiori esposti sulla pubblica via si dovrà evitare lo sgocciolio sulla via stessa.

Devono essere evitati tutti i ristagni di acqua privi di interesse economico od ornamentale, al fine di evitare la colonizzazione degli stessi da parte di larve di zanzare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 100,00.

Art. 42

MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA E FABBRICATI

I proprietari dei fabbricati sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque, in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sul suolo pubblico.

I canali suddetti dovranno avere ampiezza sufficiente a scaricare in condotto fognario.

Gli scoli di latrine, acquai, lavandini e simili devono essere incanalati in condotte fognarie e comunque dovranno evitarsi i pericoli di infiltrazioni e rigurgiti sul suolo pubblico o emanazioni insalubri, moleste e pericolose.

I proprietari sono tenuti a riparare le facciate dei loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, gli infissi, le insegne, in modo di evitare ogni pericolo di cadute o crolli e qualsivoglia danno ai passanti. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e ogni volta che ne venga deliberata la necessità dell'Autorità Comunale.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 43

COLLOCAMENTO DI TARGHE LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e/o le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potesse richiedere l'Amministrazione Comunale che potrà richiedere eventualmente il collaudo delle opere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 44

TUTELA DELLE STRADE

E' vietato condurre a strascico sulle strade urbane né farvi circolare slitte, macchine o attrezzi agricoli che possano in qualche modo danneggiarle.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.

Art. 45

DISPOSIZIONI CONCERNENTI COLOMBI – PICCIONI

Qualora si renda necessario ai fini della tutela della salute pubblica e/o dell'aspetto igienico sanitario e del decoro urbano, il Sindaco potrà disporre la cattura dei colombi e/o piccioni con modalità atte a non comportare maltrattamenti ai suddetti volatili, e l'eventuale intervento di contenimento mediante l'uso di metodi ecologici (controllo farmacologico della fertilità tramite alimentazione medicata);

Con lo stesso provvedimento verrà stabilito il destino dei volatili catturati, che qualora dovesse prevedere la soppressione degli stessi, garantirà con metodi eutanasici riconosciuti e praticati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente.

Dovrà comunque essere salvaguardata, in misura compatibile con le esigenze dell'aspetto e del decoro urbano, la continuità della presenza dei colombi e/o piccioni sul territorio cittadino;

Sempre per i fini di cui sopra il Sindaco potrà emanare ulteriori provvedimenti per vietare di nutrire i colombi / piccioni e/o per intervenire presso i proprietari degli stabili, disponendo le necessarie operazioni di pulizia, disinfestazione e allontanamento dei colombi dagli edifici per mezzo della chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione ed eventuale installazione di dissuasori sui posatoi.

Il Sindaco potrà altresì emanare, a fronte di gravi rischi igienico-sanitari, provvedimenti urgenti e contingibili di prelievo dei colombi e/o piccioni mediante abbattimento con fucile per il tramite del Servizio di Vigilanza faunistico – ambientale della Provincia.

Ogni provvedimento relativo ai colombi e/o piccioni verrà preso sentito il Settore Veterinario dell'A.S.L. ed ogni operazione avverrà con l'assistenza del personale del citato settore.

Art. 46

SANZIONI

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano più grave reato, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Art. 48

In ogni caso in cui, a termine del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione o un adempimento, l'autorità Comunale prescrive con regolare notifica a mezzo del Messo Comunale, un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa o l'adempimento debbono essere eseguiti.

In caso di inosservanza della prescrizione, l'operazione o l'adempimento possono essere eseguiti d'ufficio dal Comune, con le relative spese a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale a carico dello stesso.

Art. 49

Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 50

Nei casi e nelle materie attinenti la Polizia Urbana non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed il Sindaco provvede, in virtù e conformità dei poteri che gli sono dalle leggi stesse conferiti.

Art. 51

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga il precedente e le consuetudini contrarie al presente provvedimento.

Art. 52

Copia del presente regolamento è depositato presso il Servizio Amministrativo del Comune, a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione.

Art. 53

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione e abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.